

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6243 del 09/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Lagosanto, Via Cella San Appiano n. 2, richiesta dall'impresa SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIORGIO S.P.A. - AZIENDA AGRICOLA SABBIONCHI, per l'esercizio di attività connesse all'agricoltura, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale relativo agli scarichi idrici e all'impatto acustico.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6433 del 09/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 23948/2021/MR/TC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Lagosanto, Via Cella San Appiano n. 2, richiesta dall'impresa **SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIORGIO S.P.A. - AZIENDA AGRICOLA SABBIONCHI**, per l'esercizio di attività connesse all'agricoltura, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale relativo agli scarichi idrici e all'impatto acustico.

Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

- In data 10.08.2021, l'Impresa **SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIORGIO S.P.A. - AZIENDA AGRICOLA SABBIONCHI**, con sede legale nel Comune di Trieste (TS), via Trento n. 8, attraverso il proprio Legale Rappresentante pro tempore, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Lagosanto istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto localizzato nel Comune di Lagosanto, Via Cella San Appiano n. 2;
- L'istanza è stata assunta agli atti dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lagosanto in data 10.08.2021, registrata al P.G. comunale n. 5941 e al P.G. n. 6019 per la successiva integrazione volontaria del 13/08/2021 e trasmessa ad Arpae con nota P.G. n. 6044 del 13/08/2021, assunta al P.G. di Arpae n. 127384 in data 13/08/2021;
- L'impianto intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali: scarichi idrici e impatto acustico;
- L'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- A far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- ARPAE ha comunicato al SUAP con nota prot. PG/2021/0135287 del 01/09/2021 l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, vista la comunicazione della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto "*Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13*", ha fatto richiesta con nota PG/2021/0135297 del 01/09/2021 al Servizio Territoriale di Ferrara di fornire la relazione tecnica prevista dalla precitata comunicazione per lo scarico di acque reflue industriali;
- Con nota SUAP prot. n. 6710 del 06/09/2021, acquisita al PG ARPAE n. 137305 del 06/09/2021 è stato trasmesso, il Certificato di Inesistenza del servizio di pubblica fognatura n. 21/28 rilasciato dal CADF S.p.A. in data 17/08/2021 e trasmesso in data 06/09/2021 con prot. 2021/21974;
- E' stata acquisita al P.G. n. 145415 del 21.09.2021 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con la quale è stata espressa *una valutazione tecnica favorevole ma condizionata alla richiesta delle seguenti integrazioni:*
 - *Che non vi sia alcun bypass del sistema di trattamento delle acque di lavaggio e meteoriche raccolte dalla caditoia della piazzola di lavaggio automezzi;*
 - *Che sia indicato il pozzetto di ispezione e campionamento posto a valle dell'impianto di depurazione e subito prima dello scarico nel fosso interpoderale;*
 - *Che il pozzetto di campionamento deve avere un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui, e tra le due condotte deve esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;*
- Con nota SUAP prot. n. 7272 del 21/09/2021 acquisita al PG ARPAE n. 145647 del 21/09/2021 è stata trasmessa, la richiesta di proroga di 60 gg. da parte dell'impresa per fornire la documentazione integrativa richiesta dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (prot.

13460/2021 del 19/08/2021) inoltrata dal SUAP alla Società richiedente in data 20/08/2021 con nota prot. 6231;

- Con prot. PG/2021/0159687 del 15/10/2021 ARPAE ha comunicato al SUAP la necessità che l'impresa fornisca le suddette integrazioni richieste da Arpae Servizio Territoriale;
- E' pervenuta la nota SUAP del Comune di Lagosanto P.G. n. 8481 del 27/10/2021, acquisita al PG di Arpae n. 166137 del 27/10/2021, la seguente documentazione integrativa acquisita in data 27/10/2021 al prot. comunale n. 8470:
 - *Tavola "Rappresentazione grafica tracciato scarico acque reflue sino al punto d'ingresso in canale consorziale e sezioni trasversali quotate"(richiesta integrazioni prot. 13460/2021 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara)*
 - *Tavola "Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi di tipo industriale in corso idrico superficiale, al lavaggio trattori e piccole attrezzature, in funzione dell'azienda agricola" (richiesta integrazione prot. 159687/2021 del 15/10/2021- ARPAE).*
 - E contestualmente sono stati trasmessi i pareri del Servizio Ambiente del Comune di Lagosanto consistenti nel Nulla osta acustico prot. 8474 del 27/10/2021 con relativo allegato e la Dichiarazione prot. 8477 del 27/10/2021 di conformità degli scarichi domestici fuori fognatura tramite fitodepurazione;
- Con nota SUAP prot. n. 8742 del 05/11/2021, acquisita al PG ARPAE n. 170356 del 05/11/2021, è stato trasmesso il Nulla Osta Idraulico allo scarico indiretto nel Canale Vignole delle acque reflue domestiche e industriali (lavaggio automezzi e attrezzature agricole) provenienti dall'esercizio dell'attività agricola svolta presso l'Azienda Agricola Sabbionchi, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in data 04/11/2021 con prot. n. 17533, acquisito nella medesima data al Prot. Gen comunale al n. 8727/2021;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata*

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO CHE:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTO CHE:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'”;
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI

- il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
- la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa Marina Mengoli;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC CENTRO e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC FERRARA, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore

dell'Impresa **SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIORGIO S.P.A. - AZIENDA AGRICOLA SABBIONCHI**, C.F. 00571940295 e P.IVA 00570600320, per l'impianto nel Comune di Lagosanto, località Renazzo, Via Cella San Appiano n. 2, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegati Acqua" con accluse planimetrie di riferimento
 - "Allegato impatto acustico"
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;

5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. del Comune di Lagosanto ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente
Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.